



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".

Rep. atti n. 159/CU del 9 novembre 2023.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 9 novembre 2023:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a norma del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

VISTA la nota prot. DAGL n. 9783 del 23 ottobre 2023, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 23843, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso il decreto-legge in oggetto, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'espressione del parere in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota prot. DAR n. 23885 del 23 ottobre 2023, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il citato decreto-legge alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI, all'UPI e a tutte le amministrazioni statali interessate, unitamente alle prescritte relazioni, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 30 ottobre 2023;

CONSIDERATO che, in data 30 ottobre 2023, con documento acquisito in pari data al protocollo DAR n. 24223, la Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ha fatto pervenire gli emendamenti al testo del provvedimento, diramati a tutte le amministrazioni interessate con nota prot. DAR n. 24237 ugualmente il 30 ottobre 2023;

CONSIDERATO che, sui predetti emendamenti, con nota del 7 novembre 2023, acquisita al protocollo DAR n. 24920, l'Ufficio legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso parere favorevole per quanto di competenza, ferme restando le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, in data 4 novembre 2023, l'ANCI ha fatto pervenire una proposta emendativa sull'articolo 19 del testo del decreto-legge e che, in data 6 novembre 2023, tale proposta è stata acquisita al protocollo DAR n. 24774 e diramata con nota prot. DAR n. 24779, in pari data, a tutte le amministrazioni coinvolte;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, il 6 novembre 2023, l'UPI, con nota acquisita al protocollo DAR n. 24789, ha inviato gli emendamenti al testo del decreto-legge, che sono stati trasmessi, in pari data, con nota prot. DAR n. 24795, a tutte le amministrazioni coinvolte;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 9 novembre 2023 di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento dell'emendamento n. 1 di cui al documento consegnato in seduta, che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante, e hanno rappresentato di condividere la questione posta per le Regioni in piano di rientro con la precisazione, che, per esse, la Regione Campania ha proposto uno specifico emendamento che condiziona il proprio parere, ed esprimendo, altresì, perplessità sul taglio di 350 milioni di euro, inserito, senza confronto con le Regioni né comunicazione alle stesse, nel disegno di legge di bilancio, nonostante sia stato siglato, il 16 ottobre 2023, un Accordo con il Governo, con particolare riferimento al Fondo sanitario nazionale a cui si sono collegati altri tipi di intervento;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento inviato, che, allegato al presente atto (allegato 2), ne costituisce parte integrante, con l'aggiunta, da parte del Presidente dell'ANCI, che, se da una parte si è discusso con il Governo della necessità di recuperare risorse per gli aumenti del costo dell'inflazione, per gli aumenti del costo dell'energia e per il taglio delle risorse per il sostegno agli affitti, dall'altra sono stati introdotti tagli di 250 milioni di euro fino al 2028, di cui 200 milioni per i Comuni e 50 milioni per Province e Città Metropolitane;
- l'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento inviato che, allegato al presente atto (allegato 3), ne costituisce parte integrante, in particolare chiedendo l'accoglimento di due proposte emendative, di cui la prima concerne il fatto che il decreto-legge n. 145/2023 prevede un anticipo sui rinnovi contrattuali che per le amministrazioni centrali è coperto dal bilancio statale, mentre per le autonomie territoriali sarà a carico dei rispettivi bilanci, per cui l'emendamento si propone di neutralizzare questa specifica voce di spesa dal calcolo necessario all'individuazione delle facoltà assunzionali per singolo ente locale, come disciplinate dai decreti attuativi di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019; e la seconda è finalizzata alla eliminazione della *spending review* per Province e Città metropolitane prevista per gli anni 2023-2025 per un importo di 50 milioni annui;

CONSIDERATO che il Viceministro dell'economia e delle finanze ha preso atto delle dichiarazioni dei rappresentanti degli enti territoriali;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 recante: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".


Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

9 NOVEMBRE 2023



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



23/172/CU05/C2

POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N.145 RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, A TUTELA DEL LAVORO PER ESIGENZE INDIFFERIBILI"

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 5) Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prende atto dell'inserimento nel decreto legge degli articoli concordati nell'Accordo Governo – Regioni del 16 ottobre 2023, in particolare in materia di Trasporto Pubblico locale con il rifinanziamento del Fondo a compensazione dei minori ricavi da tariffa a seguito dell'emergenza sanitaria Covid – 19 e il contributo per l'esercizio della funzione di concessione di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni. Nel D.L. 145/2023 e nel Disegno di Legge "Bilancio dello Stato 2024", sono presenti anche disposizioni conseguenti a specifici accordi con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome e altre norme riguardanti le regioni, anche singolarmente, non presenti nell'Accordo con il Governo fra cui, soprattutto quella nel ddl "Bilancio dello Stato 2024" inerente a un contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni a statuto ordinario di 350 milioni di euro annui dal 2024 al 2028 (art.88, c.7).

Questo contributo alla finanza pubblica, non concordato e aggiuntivo a quello già previsto a legislazione vigente di 200 milioni di euro (di cui circa 175 milioni per le regioni a statuto ordinario) annui dal 2023 al 2025, incide pesantemente sugli equilibri dei bilanci regionali di parte corrente già in forte tensione per: il mancato contributo per il caro dei prodotti energetici al comparto; la restituzione della quota annua della compensazione per le minori entrate da accertamento e controllo causa covid-19, unico comparto per cui è stata prevista la restituzione delle risorse-; i rimborsi connessi ai versamenti della compensazione della tassa automobilistica da parte delle Regioni allo Stato previsti fino al 2029; le minori entrate per la rottamazione delle cartelle esattoriali; senza contare gli effetti di incertezza del quadro economico – finanziario.

A tali considerazioni occorre, poi, aggiungere la peculiarità delle Regioni già in piano di rientro ai sensi dei commi 779 e 780 e secondo le modalità di cui al comma 782 dell'articolo 1, della legge n. 205/2017: per un ente territoriale il rientro dai disavanzi pregressi è, infatti, obiettivo di finanza pubblica prioritario ed anteposto a qualsiasi ulteriore finalità di coordinamento tra Stato e Regioni. Essere sottoposti a piano di rientro, infatti, significa garantire risparmi di spesa definiti per decenni con conseguente già ridotta capacità di spesa obbligatoria sul territorio.

Si auspica una soluzione alternativa a questo contributo di finanza pubblica attraverso un Accordo integrativo con il Governo.

Il decreto-legge, quindi, non può che essere valutato nel contesto dell'intera manovra di bilancio 2024 dello Stato, comprensiva anche dei decreti legislativi di attuazione della legge 111/2023 "Riforma fiscale".

Per questo provvedimento si segnalano criticità per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 3 riguardante l'anticipo del rinnovo dei contratti pubblici 2022 – 2024 che prevede per le amministrazioni territoriali e per gli enti sanitari la possibilità dell'erogazione dell'anticipo al proprio personale nella stessa misura e modalità prevista dallo Stato con copertura a carico dei propri bilanci.

Questa decisione statale, dettata certamente da esigenze di liberare spazi finanziari per gli esercizi successivi che probabilmente saranno gravati dalle nuove regole di Governance economica europea, ma incorsa al termine dell'esercizio 2023 e non concordata con gli enti territoriali espone gli Enti a problemi applicativi oltreché di equilibrio per i bilanci pubblici.

Le Regioni e le Province autonome ben comprendono la necessità di razionalizzare e creare sinergia fra tutte le risorse disponibili, metodo peraltro utilizzato per la copertura anche di questo decreto-legge. Non possono non esimersi dal sottolineare che sono state utilizzate a copertura anche parte delle risorse del "Fondo per la perequazione infrastrutturale" di cui all'art.22, c. 1 ter, della legge 42/2009 che si chiede di rifinanziare per pari importo per gli anni successivi.

Si esprime parere favorevole condizionato all'approvazione dell'emendamento n. 1).

Si riportano, di seguito, gli emendamenti e le osservazioni al provvedimento:

1) Art.9 comma aggiuntivo (Investimenti Vs riduzione contributo manovra e contributo energia)

1. All'articolo 9 sono aggiunti seguenti commi:

"12 bis. Per l'anno 2024, le Regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 – 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna Regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12 ter. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 – sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12 quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

12 quinquies. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle



Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediate riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Relazione

Le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad assolvere un contributo di finanza pubblica per l'anno 2024 relativo a "risparmi per riorganizzazione, digitalizzazione, potenziamento lavoro agile", riversando risorse allo Stato secondo gli importi del riparto del contributo previsti in sede di auto-coordinamento dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome. Si propone di sospendere l'applicazione della norma nel 2024 per liberare risorse nei bilanci delle Regioni e lasciare invariato il profilo degli investimenti assolvendo il contributo alla finanza pubblica in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare con la riduzione del contributo per gli investimenti territoriali di cui alla tabella 1, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto per il 2024 dell'importo previsto per ciascuna Regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni. Le Regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024


Questa alternativa è già stata utilizzata **per incrementare gli investimenti per gli enti territoriali con il DL decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, articolo 39, comma 14-sexies** ove è previsto **che le Regioni destinano le risorse non riversate allo Stato dal 2023 al 2033 a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Non vi sono oneri per la finanza pubblica:** il metodo di copertura assentito da RGS e conseguentemente già utilizzato per incrementare gli investimenti per gli enti territoriali con:

- decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, articolo 39, comma 14-sexies
- decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, art. 11 ter, comma 3.

Inoltre, al fine di sostenere gli investimenti, si propone di prorogare anche per il 2024 la norma dell'articolo 11 ter, del Decreto - legge n.4/2022 e dalla legge 197/2022 art. 1. c. 821, che prevede per le Regioni a statuto ordinario la non applicazione della disciplina prevista all'articolo 111, comma 2 -novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con corrispondente riduzione del contributo di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e impegno a stanziare risorse per investimenti per il medesimo importo secondo la normativa vigente. L'onere per la finanza pubblica è coperto dalla riduzione del contributo di cui alla tabella 1 citata. È mantenuta la finalizzazione di spesa per gli investimenti. Non vi sono oneri per la finanza pubblica come peraltro certificato in occasione dell'approvazione dell'articolo 11 ter, del Decreto - legge n.4/2022 e dalla legge 197/2022.

Infine, è attribuito alle Regioni a statuto ordinario un contributo per coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023 e per garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni proprie regionali. Tale assegnazione è in analogia con quanto già avvenuto per gli enti locali e per il settore "sanitario" per tutto il 2022. Il comparto Regioni non ha ricevuto alcun sostegno nel corso dell'ultimo biennio. La maggiore spesa corrente compromette anche la stabilità degli equilibri di bilancio già in forte tensione nell'esercizio precedente. Inoltre, il nuovo conflitto Israeliano - Palestinese sembra determinare ulteriori tensioni sui prezzi dei prodotti energetici già a partire dall'ultimo trimestre del 2023.

La tabella 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a seguito dell'eventuale approvazione della norma è così modificata:



Regioni	assegnazione tabella 1 legge 30 dicembre 2018, n. 145 - anno 2024	Percentuali di riparto	riduzione tabella 1 legge 30 dicembre 2018, n. 145 per assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 – 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178	proroga dell'art. 11 ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25	contributo per garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche anni 2022 e 2023	rideterminazione assegnazione tab. 1 legge 30 dicembre 2020, n. 178
Abruzzo	16.574.200	3,16%	5.533.105,81	1.581.289	4.740.000	4.719.804,72
Basilicata	13.112.500	2,50%	4.371.401,29	1.249.289	3.750.000	3.741.809,24
Calabria	23.392.700	4,46%	7.804.028,20	2.230.289	6.690.000	6.668.382,33
Campania	55.282.300	10,54%	18.440.033,45	5.269.921	15.810.000	15.762.345,50
Emilia-Romagna	44.634.950	8,51%	14.882.727,73	4.253.289	12.765.000	12.733.932,80
Lazio	61.366.500	11,70%	20.475.594,66	5.851.658	17.550.000	17.489.247,45
Liguria	16.259.500	3,10%	5.425.001,73	1.550.395	4.650.000	4.634.103,53
Lombardia	91.682.600	17,48%	30.586.641,33	8.741.263	26.220.000	26.134.695,51
Marche	18.252.600	3,48%	6.092.595,08	1.741.184	5.220.000	5.198.820,71
Molise	5.035.200	0,96%	1.674.692,46	478.605	1.440.000	1.441.902,28
Piemonte	43.166.300	8,23%	14.393.957,31	4.113.605	12.345.000	12.313.787,43
Puglia	42.746.750	8,15%	14.263.569,42	4.076.342	12.225.000	12.181.838,47
Toscana	41.015.900	7,82%	13.676.823,93	3.908.658	11.730.000	11.700.418,18
Umbria	10.280.200	1,96%	3.432.718,99	981.026	2.940.000	2.926.454,69
Veneto	41.697.750	7,95%	13.902.608,60	3.973.184	11.925.000	11.896.957,19
TOTALE	524.500.000	100,00%	174.955.499,99	50.000.000	150.000.000	149.544.500,03

La Regione Campania condiziona il parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento in questione, con questo ulteriore comma:

All'articolo 9 sono aggiunti i seguenti commi: *“Le regioni a statuto ordinario in piano di rientro ai sensi dei commi 779 e 780 e secondo le modalità di cui al comma 782 dell'articolo 1, della legge n. 205/2017 alla data del 1 gennaio 2024, assolvono al contributo di finanza pubblica previsto dai commi 850-851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 mediante corrispondente incremento di maggior recupero del disavanzo negli anni dal 2024 al 2028 rispetto ai piani di rientro originari. Le stesse non sono tenute al riversamento delle risorse allo Stato. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Dl n. 78/2015 il Presidente della Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro”*

Per le Regioni in piano di rientro che intendano avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, gli importi della tabella sopra riportata non contemplano la riduzione per assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850-851 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Relazione

Il presente emendamento ripropone per le regioni in piano di Rientro la modalità di contribuzione agli equilibri di finanza pubblica mediante il conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Tale disposizione si rende necessaria atteso che per un ente territoriale il rientro dai disavanzi pregressi è obiettivo di finanza pubblica prioritario anteposto a qualsiasi ulteriore finalità di coordinamento tra Stato e Regioni. Essere sottoposti a piano di rientro, infatti, significa garantire risparmi di spesa definiti per decenni con conseguente ridotta capacità di spesa obbligatoria sul territorio. Ai sensi dell'articolo 1, comma 780, della legge n. 205/2017, poi, le regioni sottoposte a piani di rientro devono, altresì, garantire l'incremento dei *“pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017”* percentuali incrementali fino al 4% per gli anni dal 2018 al 2026. Assicurare, quindi, anche il versamento allo Stato significherebbe depauperare la cassa regionale di ulteriori risorse già destinate per effetto di altro obbligo normativo ricadente sugli stessi Enti privando

il territorio di ulteriori eventuali risorse disponibili per supportare la collettività già posta in condizioni non paritarie con altri enti del territorio nazionale. Anticipare, invece, il rientro dai disavanzi mediante l'impegno ad assicurare maggiori risparmi rispetto ai piani di rientro originari, dà evidenza di tutela delle collettività amministrare e di rispetto degli equilibri intergenerazionali.

2) Art. 9 comma aggiuntivo

Dopo il comma 11 dell'articolo 9, aggiungere il seguente: "11-bis. *Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché al fine di garantire l'effettivo potenziamento dei Centri per l'Impiego di cui all'articolo 12, comma 3 e seguenti del DL 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, le assunzioni effettuate dalle regioni e dalle province autonome, dalle agenzie e dagli enti regionali, o dalle province e dalle città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, in attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché dell'art. 1, commi 793 e seg. della legge 27 dicembre 2017, n. 205, operano in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n.58*". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Relazione illustrativa

L'emendamento estende le deroghe alle capacità assunzionali e ai tetti di spesa per le assunzioni anche alle assunzioni coperte dai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all'articolo 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire pienamente il turn over del personale trasferito alle Regioni a seguito della riforma del 2015 che, diversamente, se soggetto agli ordinari vincoli, porterebbe non al potenziamento dei CPI ma, in breve tempo, ad un "depotenziamento" dei servizi, a fronte del depauperamento degli organici a seguito dei pensionamenti che si verificheranno nei prossimi anni. La norma è dunque volta a mantenere (a risorse invariate) l'attuale livello degli organici dei CPI.

3) Art.9 comma aggiuntivo (Modifiche al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - variazioni al bilancio rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso)

"1. All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

12 bis. All'articolo 51, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, le parole " *le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi*", sono sostituite dalle seguenti: " *le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro, le operazioni per conto di terzi e i rimborsi nel medesimo esercizio delle somme non dovute o incassate in eccesso,*"."

Relazione

La richiesta di emendamento si rende necessaria al fine di consentire l'adeguamento delle previsioni del bilancio di competenza alle contingenti richieste di rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso. Con la modifica de quo, infatti, si autorizza il responsabile finanziario della Regione ad apportare le necessarie variazioni di bilancio, compresa l'istituzione di tipologie e programmi ad hoc, che diversamente sarebbero di competenza del Consiglio regionale. La norma consente di



regolamentare una fattispecie marginale – la frequenza dei versamenti di somme non dovute non è rilevante – che comunque va gestita garantendo, al contempo, sia la tempestività e l'efficacia dell'azione amministrativa sia il soddisfacimento delle legittime aspettative dei cittadini evitando, in tal modo, la lunghezza dei tempi insiti all'iter di approvazione di un disegno di legge. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

4) Art.9 comma aggiuntivo (Tassa automobilistica Regioni a statuto speciale - regime di esenzione a favore di particolari categorie di persone svantaggiate)

“1. All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

12 bis. All'articolo 17 del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 e smi (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

“h bis) per le sole Regioni che non hanno regionalizzato il tributo, gli autoveicoli esclusivamente destinati dagli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al trasporto dei disabili, motori o temporali, purché le modifiche strutturali degli autoveicoli stessi risultino dal relativo libretto di circolazione”.”

Relazione

Nelle Regioni a statuto speciale dove la tassa automobilistica è un'imposta erariale compartecipata (Sardegna e Friuli-Venezia Giulia), la normativa applicabile in materia di esenzioni è esclusivamente quella desumibile da leggi dello Stato, non avendo esse alcun margine di manovrabilità sul tributo. La finalità della norma è quella di prevedere per quelle Regioni un regime di esenzione a favore di particolari categorie di persone svantaggiate analogo a quello degli Enti territoriali che hanno potuto normare con proprie disposizioni regionali ampliando la platea delle esenzioni. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

5) Art.9 comma aggiuntivo (Accantonamento copertura per la reiscrizione dei residui perenti)

1. All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

“12 bis. In via sperimentale per il triennio 2024 – 2026, l'accantonamento minimo per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti è pari alla media di utilizzo del fondo perenti negli ultimi tre esercizi.”

Relazione

L'art.60 del d.lgs 118/2011 prevede che l'accantonamento per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti - Fondo residui perenti - sia pari al 70 per cento dell'ammontare degli stessi.

La norma prevede in via sperimentale che l'accantonamento sia pari, come minimo, almeno alla media di utilizzo del fondo residui perenti nel triennio precedente in considerazione del fatto che la valorizzazione del fondo nella misura massima di fatto si traduce in un'immobilizzazione di risorse in caso di irrisori tassi di reiscrizione rispetto agli stock di perenzione. Le risorse potrebbero essere più utilmente destinate all'erogazione dei servizi alla collettività e all'esercizio di funzioni pubbliche. Tali considerazioni sono state riprese anche dalla Corte dei Conti sez. regionale in occasione del giudizio di parifica del rendiconto di una Regione. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.



6) Articolo aggiuntivo 9 bis (Disposizioni in materia di utilizzo da parte delle Regioni a statuto ordinario delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione)

1. Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art.9 bis (*Disposizioni in materia di utilizzo da parte delle Regioni a statuto ordinario delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione*)

“1. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per le annualità 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.000.000,00 annui per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”.

Relazione

La norma in oggetto intende ripristinare la possibilità per le Regioni a statuto ordinario di utilizzare nelle annualità 2023 e 2024 le risorse relative alle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 897 e 898, dell'articolo 1 della legge 145/2018, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

Si stima un onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato pari a euro 10 milioni annui per gli anni 2023 e 2024, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004, quantificato in considerazione della data di conversione del DL n. 145/2023 (metà dicembre) e del limitato tempo di utilizzazione delle risorse predette.

7) Articolo aggiuntivo 9 bis (Disposizioni relative al venture capital)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art.9 bis (*Disposizioni relative al venture capital*)

1. All'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), dopo le parole “che attribuiscono diritti amministrativi” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione delle partecipazioni acquisite nell'ambito di programmi finanziati con fondi regionali, statali o europei destinati al venture capital”;

b) alla lettera f) dopo le parole “da parte della medesima amministrazione pubblica” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione delle partecipazioni indirette acquisite nell'ambito di programmi finanziati con fondi regionali, statali o europei destinati al venture capital”.

Relazione

Il presente emendamento è volto a chiarire che gli investimenti in partecipazioni di *venture capital* effettuati da amministrazioni pubbliche, anche per il tramite di proprie società controllate, sono sottratti alla disciplina del TUSP. Tale chiarimento si rende necessario al fine di evitare il possibile assoggettamento alle prescrizioni e principi applicabili al mondo delle partecipazioni pubbliche degli investimenti in capitale di rischio a sostegno delle imprese. Tali investimenti, essendo del tutto



estranei alla logica del TUSP, non dovrebbero soggiacere alle disposizioni in materia di acquisizione e alienazione delle partecipazioni pubbliche né tantomeno a quelle relative alla razionalizzazione periodica.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

8) Art. 10 proposta ablativa del comma 1 (Trasporto pubblico locale)

All'articolo 10 comma 1 eliminare le parole *“conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19”*.

Relazione

La modifica della norma è indispensabile per evitare confusione tra la compensazione dei mancati ricavi, che non può essere legata alle limitazioni derivanti dal coefficiente di riempimento dei mezzi, e la copertura delle spese sostenute per i servizi aggiuntivi. Questi ultimi, infatti, sono stati, al contrario, messi in campo proprio in ragione delle limitazioni alla capienza massima dei mezzi.

9) Art. 10, comma aggiuntivo (Flessibilizzazione utilizzo risorse compensative TPL)

All'art. 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente nuovo comma 1 bis:

“1-bis. Alla fine del comma 6, dell'art. 51, del Decreto-legge 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte le parole: “e nell'anno 2022 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 816, della L. 178 del 30 dicembre 2020”.

Relazione


L'emendamento prevede che le risorse non utilizzate dello stanziamento complessivo destinate ai servizi aggiuntivi esercitati nel 2021 possano essere destinate non solo, come previsto dall'attuale comma 6 dell'art. 51, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per la compensazione dei minori introiti tariffari 2021 e 2022, ma possano essere destinate anche ai costi sostenuti per i servizi aggiuntivi 2022 previsti dall'articolo 1, comma 816, della L. 178 30 dicembre 2020, che non hanno avuto l'integrale copertura in ragione delle istanze presentate dalle Regioni nonché per eventuali rettifiche a seguito dei dati comunicati dalle aziende.

10) Articolo aggiuntivo 10 bis (Modifiche in materia di ristori per il caro carburanti ed energia)

Dopo l'art. 10 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, è inserito il seguente:

“10-bis. Modifiche in materia di ristori per il caro carburanti ed energia

1. All'articolo 9, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le parole “sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021”, sono sostituite dalle parole “sostenuto nel 2022 rispetto al 2021”;



2. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, le parole “terzo quadrimestre”, sono eliminate.
3. All'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, le parole “secondo quadrimestre”, sono eliminate.
4. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, le parole “secondo quadrimestre”, sono eliminate.”.

Relazione

I decreti-legge del 2022 n. 115, n. 144 e n. 176 avevano previsto fondi per ristorare il settore del TPL in conseguenza al fenomeno del forte aumento del costo dei carburanti. Gli stessi avevano allocato risorse per ristorare specifici periodi del 2022, in particolare il secondo e terzo quadrimestre con una sovrapposizione sul secondo. Considerato che il fenomeno inflattivo che si contrasta con le misure in oggetto è caratterizzante l'intera annualità e che per esigenze di semplificazione di rendicontazione e confronto con gli esercizi precedenti anche al fine di limitare la possibilità di errori o sovrapposizione di periodo, nonché per uniformità si rende necessario l'emendamento teso ad eliminare la distinzione in quadrimestri ed ammettere ai ristori l'intero esercizio.

11) Proposta additiva

Capo IV MISURE IN MATERIA DI LAVORO, ISTRUZIONE E SICUREZZA

Al Capo IV, dopo le parole "MISURE IN MATERIA DI LAVORO, ISTRUZIONE" inserire la seguente: "UNIVERSITÀ".

12) Articolo aggiuntivo

art. 20 bis (Fondo integrativo statale per le borse di studio universitarie)

Dopo l'articolo 20 “Misure per le scuole dell'infanzia paritarie” aggiungere il seguente:

“1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato per il 2023 dell'importo di euro 130 milioni destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore degli studenti universitari. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 130 milioni euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.”

Relazione illustrativa

L'incremento del costo delle borse di studio, dovuto a quanto disposto dalla riforma introdotta con il DM 1320 del 17.12.2021 e dai successivi aggiornamenti del valore delle borse e dei livelli ISEE di accesso ai benefici DSU, disposti rispettivamente con i Decreti Direttoriali del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 203/2023 e n. 204/2023, è diventato tale da non essere più sostenibile per le Regioni e ha portato ad un fabbisogno particolarmente elevato, cui le risorse del Fondo Integrativo Statale (FIS) e del PNRR garantiscono una copertura solo parziale.

Si chiede pertanto un aumento del finanziamento del FIS per le borse di studio per consentire alle Regioni di continuare a garantire il beneficio alla più ampia platea di studenti aventi diritto, considerato l'aumento del fabbisogno di spesa conseguente all'aumento degli importi di borsa e delle soglie economiche di accesso previste dai decreti ministeriali.



Riguardo la quantificazione delle risorse aggiuntive richieste, la Commissione Istruzione università e ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a seguito dell'adozione dei DM 203/2023 e 204/2023, in considerazione dei maggiori costi che la loro applicazione avrebbe comportato, ha valutato necessario realizzare una rilevazione, Regione per Regione, di tali maggiori costi al fine di poter rappresentare compiutamente al Ministero l'impatto dei succitati Decreti. Dalla rilevazione svolta è stato possibile stimare che, a seguito dell'aumento del valore delle borse di studio introdotto dal DM 203/2023, il costo delle borse di studio per l'a.a. 2023/2024, a parità di condizioni (ovvero senza considerare l'ampliamento della platea degli idonei conseguente all'innalzamento dei livelli ISEE e ISPE per l'accesso alle borse di studio), sarebbe aumentato, a livello nazionale, di circa 130 mln di euro.

Ulteriori proposte emendative

1) Proposte di modifiche agli articoli 110 e 110 bis decreto legislativo n. 196/2003

Inserire il seguente nuovo articolo:

"1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 196/2003 è soppresso.

2. All'articolo 110 del decreto legislativo n. 196/2003, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1bis. Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e sono rese pubbliche, a mezzo di pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale, valutazione d'impatto e idonea informativa per il trattamento dei dati personali.

Iter. Resta fermo l'obbligo di consultazione preventiva ex art. 36 del Regolamento UE n. 2016/679 del Garante per la protezione dei dati personali quando, a fronte della valutazione d'impatto ex art. 35 Regolamento UE n. 2016/679, la ricerca presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Iquater. Per attività di ricerca possono essere utilizzati i dati relativi a soggetti deceduti se l'interessato non abbia manifestato in vita la volontà di opporsi a trattamenti ulteriori per tale finalità e previa pubblicazione, anche tramite i siti istituzionali del Titolare, d'idonea informativa per il trattamento di dati personali.


2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca."

2. All'articolo 110 bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

"4 bis. Esclusivamente per finalità di ricerca università, strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale e regionale ed enti pubblici possono implementare piattaforme di interconnessione di dati personali dagli stessi trattati, che prevedono l'applicazione ai dati di misure di protezione elevata che assicurino livelli adeguati di anonimizzazione o pseudonimizzazione, considerando quali elementi qualificanti, tra gli altri, il tempo e meccanismi di governo della condivisione dei dati. Tali piattaforme sono utilizzate previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali."

Relazione illustrativa

Il comma 1 dell'articolo proposto riporta pedissequamente il primo periodo dell'attuale art. 110.



Il comma 1bis dell'articolo proposto disciplina i casi in cui non è possibile informare gli interessati e il consenso non è necessario. A differenza della previgente disciplina, non è più previsto il preventivo parere del Garante ma la pubblicazione di DPIA e informativa.

Il comma 1ter dell'articolo proposto ribadisce la necessità di consultazione preventiva dell'Autorità nei casi in cui, a fronte della DPIA; permanga un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.

Il comma 1quater dell'articolo proposto disciplina la possibilità di utilizzare liberamente, per finalità di ricerca i dati delle persone decedute, fatte salve manifestazioni di volontà contrarie espresse in vita. All'articolo attualmente vigente è stato aggiunto il solo comma 4bis: in tale comma è stata prevista la possibilità per gli Enti che detengono una mole quantità di dati, certamente utili per la ricerca medica, biomedica ed epidemiologica (e per tutta la ricerca), di condividere porzioni di dati in maniera sicura, ovvero con modalità che non consentano a chi fruisce dei dati di poter ottenere i dati identificativi degli interessati, né attributi informativi qualificanti.

L'utilizzo di tali tecnologie, in ragione delle criticità ad esse correlate, è consentito esclusivamente previo parere dell'Autorità Garante.

OSSERVAZIONI


1. **Con riferimento all'art. 3**, si segnalano le problematiche applicative di seguito riportate:

- a. Effetti sulla normativa vigente in materia di rapporto tra la Spesa di Personale e le Entrate correnti del DM 3 settembre 2019, attuativo dell'articolo 33, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34;
- b. effetti previdenziali dell'anticipo a dicembre per il personale che cesserà nel corso del 2024 con diritto a Pensione e Trattamento di Fine Servizio;
- c. complicazione procedurale del recupero nelle singole mensilità 2024, in pratica si dovrà calcolare l'Indennità di Vacanza Contrattuale maggiorata da gennaio a dicembre 2024 e da questa scomputare l'anticipo già erogato a dicembre 2023;
- d. gestione differenziata nel corso del 2024 dell'Indennità di Vacanza Contrattuale maggiorata per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato e i dipendenti assunti o inquadrati nel 2024 per mobilità da altri Enti.


Al riguardo, si chiede l'adozione di una circolare interpretativa da parte del Governo, al fine di superare le suddette problematiche

2. **Con riferimento all'articolo 13** che prevede il rifinanziamento delle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (cd Nuova Sabatini), le Regioni sottolineano la necessità di un incremento delle risorse stanziate, stante l'insufficienza della dotazione a coprire tutte le esigenze del tessuto produttivo.

Roma, 9 novembre 2023



9 NOVEMBRE 2023



CONFERENZA UNIFICATA

9 novembre 2023

Punto 5) all'o.d.g.:

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI"

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Sommario

1.	Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione	3
2.	Abolizione o mitigazione del taglio da “ <i>spending review</i> informatica” (co.850 l. 178/2020).....	4
3.	Proroga al 2025 dell’iscrizione del FAL per gli enti in dissesto.....	5
4.	Modifica delle condizioni per l’accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali (adeguamento livelli di progettazione a nuovo Codice appalti)	6
5.	Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022.....	7
6.	Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 dl 104/2023).....	7
7.	Proroga decorrenza dell’obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU	8
8.	Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali (mitigazione accantonamento FCDE).....	8
9.	Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale	9
10.	Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020).....	11
11.	Contributo a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati (enti in dissesto)	12
12.	Integrazione Fondo predissesti per il 2024-26	14
13.	Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi	14
14.	Addizionale comunale diritti d’imbarco aeroportuali - Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell’entrata propria comunale	15
15.	Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà.....	17
16.	Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti - Utilizzo economie	18
17.	Anticipo rinnovo contratti pubblici	18
18.	Trasporto pubblico locale.....	19
19.	Aggiornamento DPCM 17 aprile 2019 Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile.....	20
20.	Reddito di cittadinanza.....	20



1. Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo XY "Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione"

All'articolo 16, comma 9-ter del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".

Motivazione

La proposta determina la decorrenza dell'applicazione dei nuovi principi contabili riguardanti l'approvazione del bilancio di previsione (come previsto dal Decreto MEF 25 luglio 2023, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 181 del 4 agosto 2023) a partire dal triennio 2025-2027.

La modifica in commento garantisce, anzitutto, l'assimilazione dei nuovi principi contabili alla luce del fatto che il cd. "bilancio tecnico" e la previsione di un "atto di indirizzo" da parte della Giunta, anch'esso da presentare entro la medesima data del 15 settembre, costituiscono una novità assoluta la cui implementazione non è affatto semplice e immediata.

Va altresì considerato che, le difficoltà finanziarie registrate dagli enti locali per la chiusura del bilancio di previsione 2023-2025, connesse all'insediamento dei nuovi consigli comunali ed alle eccezionali urgenze derivanti dai recenti eventi atmosferici straordinari, hanno comportato la proroga del termine per la deliberazione delle previsioni di bilancio 2023 al 15 settembre scorso, con ulteriori problemi per gli enti locali interessati ad applicare i nuovi cambiamenti richiesti dal Decreto MEF 25 luglio 2023.

La proroga richiesta consente altresì, di attivare le iniziative necessarie per dare certezza formale alla determinazione degli stanziamenti, in particolare sul versante dell'entrata, le cui componenti sono spesso definite soltanto con la legge di bilancio o anche con provvedimenti successivi. Vale la pena sottolineare il fatto che la rigidità strutturale dei bilanci degli enti locali rende essenziale la conoscenza di tali componenti, sia per assicurare finanziamenti ordinari di spese non comprimibili, sia per esercitare le possibili scelte discrezionali in capo a ciascun ente.

Pertanto, in assenza della modifica proposta, per diversi enti locali, già in affanno nell'approvazione dei bilanci entro i termini stabiliti, si verificherebbe il paradosso di un ulteriore appesantimento del sistema di approvazione con l'emersione di nuovi ritardi ed ulteriori effetti indesiderati.



2. Abolizione o mitigazione del taglio da “spending review informatica” (co.850 l. 178/2020)

Dopo l'articolo XXX inserire il seguente

Articolo XXX-bis – Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178/2020

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole “le regioni, le province autonome” sono sostituite dalle parole “le regioni e le province autonome” e sono abolite le parole “i comuni, le province e le città metropolitane,”; le parole da “per le regioni e le province autonome” fino alla fine del comma sono abolite;

b) il comma 853 è abrogato.

Motivazione

La norma proposta stabilizza le risorse destinate agli enti locali che verrebbero ridotte per effetto di norme vigenti. In particolare, viene abolita la riduzione di risorse correlata a risparmi per processi di digitalizzazione e di applicazione dello smart working della pubblica amministrazione istituita per il triennio 2023-2025 nella misura di 100 milioni di euro annui a carico dei Comuni e di 50 mln. a carico delle e delle Province.

Va peraltro segnalato che i criteri di determinazione del riparto del taglio sono di difficile applicazione e tendono a penalizzare gli enti locali più attivi nella trasformazione digitale, processo che comporta comunque impegni finanziari e di impiego di risorse qualificate, che rischiano di risultare disincentivati.

Inoltre, l'applicazione del taglio sull'esercizio 2023 è stata posta all'ordine del giorno della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (che deve formulare la proposta) soltanto il 27 ottobre scorso e la formulazione e pubblicazione del riparto avverrebbe alla fine dell'esercizio con evidenti problemi di opportunità e di legittimità della manovra a bilanci ormai sostanzialmente chiusi.

In subordine:

Dopo l'articolo XXX inserire il seguente

Articolo XXX-bis – Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178/2020

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole “le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025,” sono sostituite dalle parole “le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025,”

b) al comma 853, le parole “31 maggio 2022” sono sostituite dalle parole “31 marzo 2024” e le parole da “con il supporto” a “(UPI)” sono abolite.

Motivazione

La norma proposta limita il taglio gravante sugli enti locali di cui al comma 850 della legge 178/2020, riguardante il triennio 2023-2025, al solo biennio 2024-25. La dimensione del taglio è di 100 milioni di euro annui a carico dei Comuni e di 50 mln. a carico delle Province. La proposta di modifica eviterebbe il paradosso dell'applicazione della quota relativa al 2023 in fase di chiusura dell'esercizio.

Infatti, l'applicazione del taglio sull'esercizio 2023 è stata posta all'ordine del giorno della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (che deve formulare la proposta) soltanto il 27 ottobre scorso e la formulazione e pubblicazione del riparto avverrebbe a fine anno, con evidenti problemi di opportunità e di legittimità della manovra a bilanci ormai sostanzialmente chiusi.

Va peraltro segnalato che i criteri di determinazione del riparto del taglio sono di difficile applicazione e tendono a penalizzare gli enti locali più attivi nella trasformazione digitale, processo che comporta comunque impegni finanziari e di impiego di risorse qualificate, che rischiano di risultare disincentivati.

La modifica al comma 853 (lett. b) sposta il termine per la determinazione del riparto del taglio al 31 marzo 2024 e abolisce la menzione del "supporto" dell'IFEL e dell'UPI alla formulazione della proposta della CTFS, in quanto superflua. La CTFS è infatti un organo tecnico collegiale che agisce già ordinariamente con il supporto tecnico della SOSE e dell'IFEL e con la partecipazione dell'ANCI e dell'UPI.

3. Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo XY "Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto"

Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è così sostituito:

"1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;


b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»

Motivazione

La norma proposta posticipa di un ulteriore anno l'obbligo di iscrizione del FAL nel bilancio degli enti in stato di dissesto, di cui all'articolo 16 del dl 115/2022. Il posticipo è necessario, in primo luogo, per non determinare ulteriori condizioni di aggravamento per gli enti in fase di gestione del bilancio stabilmente riequilibrato, attraverso il quale si dovrebbe compiere il percorso di risanamento post-dissesto, che non hanno margini per assorbire l'aggravio costituito da una quota – spesso di rilevanti dimensioni – di ammortamento del disavanzo connesso alle anticipazioni. Deve essere chiaro che tale posticipo non determina alcun effetto riduttivo degli obblighi di restituzione delle anticipazioni che restano in capo all'ente sul versante della competenza economico-finanziaria.



Va in secondo luogo ricordato che è in corso un processo di revisione del Testo unico degli enti locali, nel cui ambito si confida di poter registrare una sistemazione della complessa materia dei disavanzi da Fondo anticipazione liquidità, sotto il duplice profilo del rigore contabile e della sostenibilità.

4. Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali (adeguamento livelli di progettazione a nuovo Codice appalti)

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo XY "Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (art. 204 TUEL)"

In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".

Motivazione

A seguito dell'approvazione della riforma del codice degli appalti di cui al d.lgs. n. 36/2023 è stata eliminata la nozione di progetto "esecutivo" nell'individuazione delle diverse fasi di progettazione degli investimenti in opere pubbliche, a favore di un contestuale rafforzamento della nozione di "fattibilità tecnico economica" dell'intervento. I livelli di progettazione attualmente previsti si riducono dunque a due: il "progetto di fattibilità tecnico-economica" e il "progetto esecutivo", in luogo dei precedenti tre ("progetto preliminare"; "progetto definitivo"; "progetto esecutivo").

Tale modifica confligge con le disposizioni del TUEL (art. 204, co. 2, lett. e) in materia di clausole e condizioni per la stipula di contratti di mutuo tra gli enti locali e gli istituti di credito che richiedono l'approvazione "del progetto definitivo o esecutivo". Questa incoerenza può costituire un grave ostacolo al normale dispiegarsi delle attività di investimento degli enti locali, sotto il profilo dell'acquisizione di risorse attraverso accensione di prestiti. La questione riguarda anche i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, pur formalmente esclusa dalle condizioni di cui al comma 2, che si è sempre conformata per consolidata prassi a tali clausole, compresa quella riguardante il livello di progettazione richiesto.

La norma proposta riconduce la clausola connessa al livello di progettazione all'avvenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica, livello iniziale che è stato però significativamente rafforzato dalla recente riforma del Codice degli appalti, come si evince dalle prescrizioni dell'art. 41, co. 6, del Codice stesso e, pertanto, fornisce un solido riferimento per assicurare la robustezza dell'impianto progettuale sul quale si poggia il progetto di investimento oggetto di richiesta di finanziamento.

Peraltro, lo stesso nuovo Codice prevede, in materia di coordinamento con la disciplina delle varianti urbanistiche che "il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo" (art. 41, co. 7) e, più in generale, che «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, [...] si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del [nuovo] codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal [nuovo] codice stesso» (art. 226, co.5).

5. Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo XY "Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022"

All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2023".

Motivazione

La rendicontazione degli obiettivi di servizio riguardanti le risorse integrative del Fondo di solidarietà comunale assegnate nel 2022, a fronte dell'obbligo di raggiungimento di determinati risultati, ha riguardato per la prima volta la quasi totalità dei Comuni su un ventaglio ampio di servizi. Infatti, dopo l'avvio nel 2021 dell'assegnazione di fondi con riferimento ai soli servizi sociali comunali a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nel 2022 l'incentivo al potenziamento dei servizi sociali ha coinvolto anche i Comuni delle Isole e si sono aggiunti dispositivi analoghi relativi agli asili nido e al trasporto scolastico di studenti con disabilità.

Le operazioni di rendicontazione hanno consentito al 31 luglio scorso di acquisire quasi il 90% delle rendicontazioni comunali. Il supporto ai Comuni è proseguito anche successivamente alla scadenza, al fine di limitare i rischi di mancate rendicontazioni, che costituirebbe un problema sotto un duplice profilo: da un lato, l'obbligo di recupero dei fondi assegnati previsto a normativa vigente per l'assenza di rendicontazione; dall'altro, la minor significatività delle informazioni acquisite con le relazioni di monitoraggio e rendicontazione, da utilizzare sia ai fini del calcolo dei fabbisogni standard, sia per meglio calibrare gli obiettivi di servizio dei prossimi anni.

L'ulteriore proroga del termine al 31 ottobre permetterebbe l'acquisizione della quasi totalità delle rendicontazioni, con vantaggi evidenti per l'intero sistema degli obiettivi di servizio

6. Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 di 104/2023)


Aggiungere il seguente articolo:

Articolo XY "Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 di 104/2023)"

All'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

Motivazione

La modifica proposta consente di non limitare i beneficiari dell'anticipazione agli enti che non abbiano mai goduto di precedenti erogazioni, bensì di assicurare che l'ulteriore erogazione avvenga in ogni caso fino a concorrenza dell'ammontare della massa passiva censita con il dissesto anche considerando eventuali anticipazioni già accordate.



7. Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo XY "Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU"

In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.

Motivazione

La fase di sperimentazione per la compilazione dell'applicativo informatico del Prospetto aliquote IMU, avviata dal MEF durante il mese di ottobre 2023, sta mettendo in evidenza importanti carenze sulle fattispecie IMU considerate, tra le quali si segnala la previsione di agevolazioni da disporre in costanza di eventi calamitosi, ma non solo. Pertanto, si ritiene opportuno prorogare di un anno l'obbligo di utilizzare il Prospetto da parte dei Comuni, rinviandolo al 2025.

8. Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali (mitigazione accantonamento FCDE)

Aggiungere il seguente articolo:

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è



interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.

Motivazione

La norma proposta introduce una lieve mitigazione dell'ammontare obbligatoriamente accantonato sul bilancio di previsione a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), a fronte di programmi strutturati di intervento a potenziamento della capacità di riscossione delle entrate dell'ente locale. La norma costituisce pertanto un incentivo in termini di anticipazione della maggior capacità di spesa annuale dell'ente dovuta ai recuperi previsti dai programmi di intervento, il cui andamento è verificato semestralmente.

La debolezza della riscossione locale è uno dei fenomeni ricorrenti non solo nei casi di crisi conclamata degli enti locali ma anche nei casi di fragilità finanziaria che caratterizzano una quota più ampia di enti soprattutto tra le città medio-grandi e nel centro-sud. Si tratta quindi di un fattore di crisi che può diventare sistemico. La norma proposta realizza un'incentivazione che si stabilizza nel caso di raggiungimento dei risultati (riduzione del FCDE dovuta alle migliori performance) e che, in caso contrario, costringe l'ente ad una stretta finanziaria necessaria per la ricostituzione del FCDE su basi ordinarie.

Il sacrificio di finanza pubblica derivante dalla temporanea maggior capacità di spesa concessa attraverso la riduzione iniziale del FCDE è ampiamente controbilanciato dagli effetti di miglioramento del sistema di gestione e riscossione delle entrate locali.

9. Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale


Aggiungere il seguente articolo:

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a XXXXXX milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.



5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

Motivazione

Le novità normative intervenute in questi ultimi anni hanno certamente avuto il merito di adeguare parte della legislazione alla realtà dei nostri tempi, a fronte di una domanda di sicurezza articolata e complessa che i cittadini hanno rivolto e continuano ad indirizzare ai Sindaci e alle Polizie locali, componenti essenziali dell'esercizio e della garanzia del controllo della sicurezza urbana che necessitano di strumenti e risorse adeguati. A loro viene in primo luogo indirizzata quella richiesta di sicurezza che necessita di risposte immediate e, allo stesso tempo, complesse. Viene oggi richiesta una sicurezza urbana attiva, coinvolgente e partecipata, a 360 gradi e h24, capace di rispondere non solo ai problemi di sicurezza percepita, ma anche agli abusi di varia natura, al decoro e alla convivenza civile. Con le previsioni della L. 48/2017 e della L. 132/2018, i Comuni sono stati destinatari di risorse fondamentali per il supporto alle attività di sicurezza in ambito urbano, con finanziamenti diretti per specifiche finalità attraverso molteplici canali, ciascuno con scadenze e modalità differenti, che hanno visto in questi anni il dispiegarsi di numerose diverse iniziative, con le amministrazioni comunali in prima linea nella presentazione di puntuali proposte progettuali e nella realizzazione delle attività previste.

A partire dall'utilizzo delle risorse del Fondo sicurezza urbana istituito con la L. 132/2018, con le diverse previsioni per i Comuni capoluogo metropolitano e per gli altri Comuni attraverso le iniziative c.d. "Scuole sicure" e "Spiagge sicure", agli stanziamenti a valere sul Fondo Unico Giustizia che le hanno integrate, anche con quelle ulteriori c.d. "Laghi sicuri" e "Truffe agli anziani". Emerge pertanto l'esigenza di un'unificazione di tali molteplici strumenti di finanziamento esistenti, con l'istituzione di un unico Fondo nazionale che possa rispondere alle diverse finalità anche per far fronte alle complesse richieste di sicurezza che i cittadini rivolgono ai Sindaci. Una quota del Fondo andrà destinata alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato e ripartita tramite apposito decreto, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali.

10. Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020)

Aggiungere il seguente articolo:

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.

Motivazione

*La proposta normativa mira, con il **comma 1**, ad assicurare un ulteriore sostegno per il ripiano dei disavanzi da FAL a favore degli enti locali colpiti dalla sentenza CCost n. 80 del 2020. Si ricorda infatti che la dotazione del fondo 2021 (dl. n.73/2021), pari a 660 milioni di euro, è largamente inferiore all'impatto finanziario, in termini di maggiore disavanzo, per gli enti direttamente coinvolti dalla richiamata sentenza (nel complesso 2,7 miliardi di euro).*

Al fine di rafforzare l'efficacia della finalità perseguita con il rifinanziamento del Fondo istituito per l'anno 2021, la norma proposta amplia la platea dei beneficiari (nel complesso, circa 120 enti locali ulteriori, rispetto ai 365 coinvolti dal primo contributo), riducendo dal 10% al 2% la soglia minima del rapporto tra disavanzo ed entrate correnti utile all'acquisizione del ristoro in commento, nonché riconoscendo agli enti per questa ragione esclusi dal riparto 2021 anche la quota che avrebbero acquisito con l'applicazione della minore soglia ora proposta.



Nel complesso, l'ulteriore contributo proposto permette di neutralizzare un'ulteriore quota di maggior disavanzo derivante dalla citata sentenza CCost 80/2020, contribuendo ad evitare aggravii che inciderebbero sugli equilibri correnti degli enti coinvolti, nell'attuale contesto di incremento dei prezzi e di attuazione del PNRR.

*Infine, al **comma 2**, la norma proposta prevede una distinta quota di sostegno finanziario, pari a 25 milioni di euro, appositamente destinata agli enti in condizione di predissesto o sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, i quali per effetto della sentenza CCost n. 18 del 2019 subiscono, a decorrere dal 2019, un ulteriore aggravio finanziario legato alla rimodulazione (da 30 a 10 anni) del piano di ammortamento afferente a specifici fondi rotativi precedentemente acquisiti. Tale quota si aggiunge alla precedente assegnazione già intervenuta con il dl 17/2022 (per 22,6 mln. di euro), concorrendo nel complesso a ridurre di circa un terzo l'onere per maggiori rate di restituzione gravanti sui 20 enti locali coinvolti.*

Appare opportuno sottolineare che ambedue i contributi in questione evitano maggiori aggravii dovuti a dichiarazioni di incostituzionalità di norme legislative e non a cattiva gestione degli enti interessati.

11. Contributo a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati (enti in dissesto)

Aggiungere il seguente articolo:

1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo da ripartire sulla base dei criteri di cui al comma 2. La dotazione del fondo è di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è deliberato mediante decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ed è destinato ai Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i Comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base della metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il riparto è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- a) per il 50 per cento, in proporzione della popolazione residente media del triennio 2019-2021, come calcolata dall'ISTAT sulla base degli ultimi dati disponibili,
- b) per il 25 per cento, in proporzione della superficie dell'ente come risultante dai dati dell'ISTAT,
- c) per il restante 25 per cento, tra gli enti con indice IVSM superiore a 98, come calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei Comuni disponibile, in proporzione della distanza dell'indice IVSM di ciascun Comune dal predetto valore, ponderata per la rispettiva popolazione.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli enti locali nelle condizioni ivi indicate possono procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa di risparmio e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2042. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello

Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.

Motivazione

I Comuni che escono dal dissesto devono formulare un "bilancio stabilmente riequilibrato" basato su forti restrizioni in termini di abbattimento delle spese correnti e rafforzamento delle entrate anche con l'innalzamento al massimo di legge delle aliquote o tariffe. Il riequilibrio, pertanto, può, da un lato, comportare radicali riduzioni nei livelli di servizio offerti alla popolazione che possono incidere fino a comprimere i livelli essenziali delle prestazioni (si pensi in proposito che ancora, nella nostra legislazione, il servizio asili nido non è obbligatorio e spesso la sua abolizione è uno degli interventi praticati per ridurre la spesa corrente); Dall'altro lato, la formazione del bilancio può risultare tecnicamente impossibile per effetto della debolezza strutturale delle risorse disponibili e per gli aggravii che nella gran parte dei casi incombono sul Comune a seguito della conclusione della gestione straordinaria a cura dell'"Organismo straordinario di liquidazione".

In questa situazione versa un numero crescente di Comuni e diversi pronunciamenti della Corte costituzionale, con riferimento sia ai dissesti che ai predissesti, evidenziano la necessità di sostenere il percorso di risanamento anche tenendo conto della debolezza del tessuto socioeconomico dei territori coinvolti. La norma proposta permette di fornire un sostegno economico per un effettivo percorso di risanamento, senza il quale molti degli enti in questione non hanno la possibilità di fuoriuscita dagli squilibri strutturali che li caratterizzano.

Con le medesime finalità e con riferimento a tutti gli enti locali in condizioni di dissesto a decorrere dal 2019, il comma 3 consente l'accesso alla rinegoziazione dei mutui con allungamento delle scadenze non oltre il 2042, superando le limitazioni che attualmente escludono da queste operazioni gli enti che non abbiano deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, costituendo un fattore critico molto rilevante per definire il percorso di risanamento.



12. Integrazione Fondo predissesti per il 2024-26

Aggiungere il seguente articolo:

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per l'anno 2024 per 140 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per 50 milioni di euro annui a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che alla data del 31 dicembre 2023 siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbiano trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano i criteri di ammissibilità di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 565 della legge n. 234 del 2021 e i limiti ed i criteri di riparto ed utilizzo di cui al comma 566.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito entro il 31 marzo 2024 tra i Comuni aventi diritto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dei contributi assegnati dai provvedimenti indicati nel citato comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché del contributo di cui allo stesso comma 565.

Motivazione

La norma proposta rifinanzia con ulteriori 240 milioni per il triennio 2024-26 il fondo di supporto al risanamento dei Comuni in condizioni di predissesto con diversi precedenti provvedimenti, tra cui da ultimo la legge di bilancio per il 2022.

13. Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi

Aggiungere il seguente articolo:

1. I Comuni che hanno aderito agli accordi di cui al comma 572 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui ai commi da 2 a 8 dell'art. 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono istituire con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un contributo di sbarco portuale, da applicare fino ad un massimo di euro 3, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dei Comuni interessati, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono comunque servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio marittimo fluviale o lacuale di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del diritto di imbarco si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I Comuni possono prevedere

nel regolamento modalità applicative del contributo di sbarco, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Il contributo di sbarco portuale sostituisce ad ogni effetto l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale applicazione del predetto comma 572 fino al 31 dicembre 2023.

La lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituita dalla seguente: «istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un diritto di imbarco e sbarco portuale e aeroportuale».

All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da "e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco" alla fine del periodo sono abrogate.

Motivazione

L'attuale formulazione del dispositivo introdotto tra le misure di supporto al risanamento delle città maggiori (co 572, lett. a della legge di bilancio per il 2022), ripreso dalle analoghe norme riguardanti i capoluoghi di provincia in eccesso di disavanzo e i Comuni capoluogo sedi di città metropolitana in eccesso di indebitamento (art. 43, commi da 2 a 8, del dl 50/2022), prevede la facoltà di istituire una "addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero", che per la parte portuale è concepita in relazione ai diritti imposti dalle Autorità portuali. Tale collegamento si è rivelato poco efficiente per le difficoltà riscontrate nei Comuni interessati (tra questi Genova e Salerno) nel concordarne con le Autorità le modalità applicative.

La norma proposta riformula la facoltà in questione sul modello del "contributo di sbarco" applicato da diversi anni dalle isole minori e normato da una modifica al d.lgs. n. 23/2011.

14. Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali - Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale

Aggiungere il seguente articolo:

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11 sostituire la lettera a) con la seguente: a) il **60** per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."

2. All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono eliminate.



Motivazione

La norma proposta **al comma 1** ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, che deve essere effettuata a cura del Ministero dell'Interno a determinate scadenze e su conti corrente appositi intestati ai Comuni. Negli ultimi anni, infatti, il flusso dei finanziamenti è stato discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti ai Comuni con il totale dei passeggeri viaggianti.

La norma non comporta copertura finanziaria poiché si riferisce ad una più razionale procedura di riparto dell'addizionale aeroportuale, a fronte di gettiti già di parziale competenza comunale.

La norma proposta **al comma 2** ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, venuta meno a seguito dell'inclusione della legge istitutiva dell'addizionale comunale diritti di imbarco nell'elenco 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008).

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore dei commi 615, 616 e 617 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 le entrate riversate dai gestori a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale non sono state ripartite per intero ai Comuni aventi diritto da parte del Ministero dell'Interno e gli importi riversati hanno avuto un andamento altalenante ed in continua discesa. Le disposizioni menzionate hanno modificato il modo di procedere con riferimento alle assegnazioni in questione, eliminando alcuni passaggi di bilancio, ma non la natura dell'entrata, il quantum dell'addizionale comunale, né il vincolo di destinazione previsti dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che non è stato formalmente abrogato. I ministeri competenti, come è emerso a seguito dei chiarimenti richiesti dall'Anci in varie sedi tecniche ed istituzionali, non hanno considerato la natura di entrata propria dei Comuni tipica dell'addizionale in questione, cosicché anche tale spettanza è stata decurtata alla stregua delle altre voci di entrata statale confluite nel fondo costituito con la Legge finanziaria per il 2008. Si ritiene pertanto opportuno che le entrate da addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale tornino nelle casse dei Comuni aventi diritto.

15. Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà

Aggiungere il seguente articolo:

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

Motivazione

L'incidenza delle spese per obblighi di allontanamento dalla casa familiare di minori, stabiliti dal giudice a carico dei Comuni di residenza degli interessati può incidere in modo rilevante sugli equilibri di bilancio, con particolare riguardo agli enti di minore dimensione. Nel 2021 sono stati stanziati 3 milioni di euro per il sostegno ai Comuni fino a 3mila abitanti gravati da tali spese. La rilevazione condotta dal Ministero dell'Interno al fine di modulare il riparto ha mostrato una dimensione di molto superiore (pari a circa 10 volte lo stanziamento).

La norma proposta istituisce un fondo di 50 milioni di euro annui fino al 2027, in attesa di una ridefinizione organica del finanziamento degli oneri in questione, ampliando al tempo stesso il perimetro dei beneficiari ai Comuni con popolazione fino a 100mila abitanti, ma riservando la maggior parte del contributo (30 mln. di euro) agli enti di minore dimensione.



16. Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti - Utilizzo economie

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito con il seguente: *“Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.”*

Motivazione

Il “Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti” (art. 4 D.L. 113/2016 e s.m.i.) è stato istituito per garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei Comuni che si trovano nella oggettiva impossibilità di onorare le richieste di risarcimento connesse a sentenze esecutive di condanna per calamità naturali o cedimenti strutturali.

Il 2022 è stato l'ultimo anno di operatività del Fondo e occorre pertanto una norma di chiusura che consenta di coprire eventuali code dovute a sentenze di prossima emanazione. Sono infatti attese ulteriori sentenze, in particolare relative alla posizione del Comune di San Giuliano di Puglia, che potrebbero determinare richieste di risarcimento importanti con conseguente rischio di dissesto. La norma mira, pertanto, a prorogare per un ulteriore triennio l'operatività del Fondo mediante **l'utilizzo delle risorse non assegnate negli anni precedenti** per effetto di alcune peculiarità del dispositivo (sentenze che giungono a distanza di anni e la previsione di specifici vincoli di bilancio per l'accesso al Fondo). **Tali economie, incluse quelle del riparto 2022, ammontano a circa 20 milioni di euro** (l'unico comune assegnatario per il 2022 ha rinunciato essendo venuti meno i presupposti per l'assegnazione in quanto risultato vincente nel contenzioso che lo riguardava).

La norma proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

17. Anticipo rinnovo contratti pubblici

Art. 3

(Anticipo rinnovo contratti pubblici)

1. All'articolo 3, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: *“L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”*.

Motivazione

L'emendamento è necessario per armonizzare la previsione di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge, a quanto previsto dall'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 36/2022, che ha disposto la neutralizzazione degli oneri per gli arretrati contrattuali rispetto al computo della spesa di personale ai fini della capacità assunzionale. La mancata approvazione dell'emendamento determinerebbe per Comuni e Città metropolitane una insostenibile compressione degli spazi assunzionali nell'esercizio 2024.

18. Trasporto pubblico locale

Art. 10.

(Trasporto pubblico locale)

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma 4: «All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

Motivazione

Con il presente emendamento si propone, allo scopo di garantire la continuità e regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, di prorogare di dodici mesi il termine di entrata in vigore del divieto alla circolazione dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3 (autobus), adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio, con caratteristiche antinquinamento Euro 2 ed Euro 3 previsto per il 1° gennaio 2024, disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis, del Decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

Secondo gli ultimi dati elaborati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (aggiornamento a settembre 2022), al fine di mantenere gli attuali livelli di servizio, la norma determinerebbe l'obbligo di sostituzione di oltre 3.100 mezzi Euro II e quasi 8.800 mezzi Euro III entro la fine del 2023, per complessivi 12 mila mezzi, pari a circa il 28% dell'intero parco autobus circolante.

Difatti, nonostante una politica degli investimenti in autobus decisamente espansiva, grazie alle risorse europee e alle risorse nazionali, il contesto di riferimento ha fortemente risentito degli effetti negativi degli eventi bellici che hanno determinato, da un lato uno shortage delle materie prime e, dall'altro un generalizzato incremento dei costi di produzione con un conseguente aumento dei prezzi di acquisto degli autobus.

Le stesse case costruttrici stanno avendo gravi difficoltà nelle consegne dei mezzi, senza fornire alcuna garanzia sui tempi di consegna delle forniture, che in alcuni casi presentano già un ritardo di diversi mesi.

Siffatta situazione di natura contingente si è altresì legata ad una criticità strutturale del sistema di finanziamento pubblico, vale a dire un arco temporale particolarmente lungo dal momento in cui vengono stanziati le risorse al momento in cui i mezzi di trasporto entrano in esercizio. Difatti, anche laddove venissero stanziati risorse aggiuntive, non sarebbe possibile garantire la sostituzione degli autobus Euro 2 ed Euro 3 entro le tempistiche delineate, con notevoli ripercussioni sui livelli di servizio di trasporto pubblico locale.

Anche i subaffidatari dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale presentano dei parchi mezzi composti da diverse vetture di categoria Euro2/Euro3. Si rileva che anche per codesti soggetti risulterebbe alquanto difficoltoso garantire l'attuale copertura dei servizi di TPL senza una proroga del predetto divieto.

Pertanto, ad oggi garantire la sostituzione di un numero così elevato di mezzi, secondo le scadenze previste, non risulta oggettivamente possibile per le seguenti motivazioni:

- *le difficoltà della filiera produttiva nel rispondere ad una domanda così cospicua ed immediata di autobus nel breve periodo, anche a causa degli effetti del conflitto Ucraina, in termini di maggiori costi delle materie prime, con enormi difficoltà da parte dei fornitori ad onorare le tempistiche di consegna;*
- *le difficoltà finanziarie degli operatori del trasporto pubblico locale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19;*
- *le difficoltà progettuali derivanti dalla transizione verso modalità di alimentazione caratterizzate da una maggiore complessità tecnologica (elettrico e idrogeno) rispetto alle alimentazioni tradizionali.*

La norma proposta non richiede copertura finanziaria poiché non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.



19. Aggiornamento DPCM 17 aprile 2019 Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile

Art. 10. (Trasporto pubblico locale)

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma 5: «Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

Motivazione

L'aggiornamento del "Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS)" previsto dall'articolo 8 comma 1 del DPCM 17 aprile 2019 rappresenta un'occasione di estrema importanza per adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico conseguente agli eventi straordinari del Covid-19 e del conflitto Russo-Ucraino, che hanno comportato impatti di rilievo sui costi delle materie prime e dei prodotti energetici.

Lo schema di DPCM di modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, su cui è stata sancita l'intesa nella Conferenza Unificata del 12 ottobre 2022, e che risulta ancora in attesa della pubblicazione prevede, fra le diverse modifiche, l'inserimento dell'elettrico a partire dal 2024, già previsto in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno.

Tenuto conto che in alcuni contesti territoriali le risorse del primo quinquennio sono ancora disponibili e comunque possono essere impiegate entro il 2025, si ritiene necessario, in una logica di ottimizzazione e omogeneizzazione delle scelte tecnologiche relative al parco mezzi, consentire l'utilizzazione delle risorse del primo quinquennio anche per l'acquisto di autobus extraurbani ad alimentazione elettrica. L'apertura alla forma di alimentazione elettrica in ambito extraurbano, anche per il primo quinquennio, garantirebbe un'accelerazione del trend di riduzione delle emissioni di CO2 e consentirebbe di ottimizzare i processi di acquisto e di gestione delle flotte da parte dei soggetti beneficiari.

La norma proposta non richiede copertura finanziaria poiché non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

20. Reddito di cittadinanza

Art. 19

(Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

All'articolo 19, al comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse.

Motivazione


Le lettere b) e c), che l'emendamento propone di eliminare, introducono, in corso d'opera, cambiamenti significativi in ordine alla modalità di gestione della misura del Reddito di Cittadinanza nel periodo transitorio, relativo all'anno 2023, come disciplinato dal comma 313 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva.

La norma, oltre a prevedere una proroga al 30 novembre del termine entro il quale i Comuni sono tenuti a comunicare l'avvenuta presa in carico, prevede che nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023. Tali innovazioni, introdotte in prossimità della scadenza del periodo transitorio, determinano fortissime criticità interpretative ed applicative: ad esempio, non è chiaro cosa accade e quali siano le conseguenze nei casi in cui l'esito della valutazione da parte dei servizi sociali dei nuclei familiari sia negativo e dunque tali nuclei non abbiano effettivamente diritto alla misura, pur percependola, oltre i 7 mesi, nelle more della presa in carico. Inoltre, si evidenzia come l'introduzione di regole diverse di gestione del periodo transitorio in corso d'opera determina una significativa sperequazione e un trattamento diverso dei nuclei potenzialmente beneficiari del RdC, per alcuni dei quali, in vigenza del previgente regime, è stata applicata la sospensione del beneficio; per altri, per effetto delle nuove previsioni, la misura viene erogata in continuità.


Fermo restando lo spostamento al 30 novembre 2023 del termine entro il quale i Comuni sono tenuti a comunicare l'avvenuta presa in carico, l'emendamento ha quindi l'obiettivo di superare le criticità evidenziate, mantenendo le previgenti regole del periodo transitorio, proprio in considerazione della ormai prossima scadenza dello stesso.



9 NOVEMBRE 2023



Unione Province d'Italia



UPI

Emendamenti AS 912

*Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore
degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*

Roma, 27 ottobre 2023

Neutralizzazione oneri contrattuali per le autonomie locali

AS 912
EMENDAMENTO

ART. 3
Anticipo oneri contrattuali

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“Per gli enti locali, l’incremento di cui al comma 1 non rileva ai fini del calcolo dei parametri e valori soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”

MOTIVAZIONE

Il decreto-legge 145/23 prevede un anticipo sui rinnovi contrattuali che per le amministrazioni centrali ed è coperto dal bilancio statale mentre e per le autonomie territoriali sarà a carico dei propri bilanci.

L’emendamento si propone di neutralizzare questa specifica voce di spesa da calcolo necessario all’individuazione delle facoltà assunzionali per singolo ente locale, come disciplinate dai decreti attuativi di cui all’articolo 33 d.l 34/19.



AS 912
EMENDAMENTO

ART.9

Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

“12 bis: - All’articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole “le province e le città metropolitane” e le parole “e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane”. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

MOTIVAZIONE

L’emendamento è finalizzato alla eliminazione della spending review per Province e Città metropolitane prevista per gli anni 2023-2025 per un importo di 50 milioni annui.

Questa spending review, peraltro collegata a risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi, digitalizzazione e potenziamento del lavoro agile, appare distonica e incongruente rispetto al dato di realtà delle Province.

*Infatti **sono stati attestati** dalla Commissione tecnica fabbisogni standard, in sede di attuazione dell’articolo 1, comma 561, della legge di bilancio 2022, **1.140 milioni di squilibrio del comparto** Province e Città metropolitane rispetto ai fabbisogni standard per l’esercizio delle funzioni fondamentali, cui attualmente il legislatore si è impegnato a far fronte con l’assegnazione di contributi per 80 milioni per il 2022, 100 milioni per il 2023 e 130 milioni per il 2024: risorse assolutamente insufficienti e palesemente in contrasto con l’art. 119 Cost.*

*Per questo motivo si chiede l’eliminazione di una spending review che appare **priva di ogni fondamento, se non paradossale** rispetto alla situazione reale.*

Ancor più se questa “spending” viene messa in relazione al disegno di legge di bilancio 2024/2026 che prevede addirittura un raddoppio del contributo alla finanza pubblica per province e città metropolitane per gli anni 2024 e 2025 (ulteriori 50 milioni a carico del comparto) per poi disciplinare per ogni singolo anno fino al 2028 questo taglio alle risorse degli enti

NB: l’emendamento individua a copertura finanziaria il fondo ex art. 1, co. 200, l.n. 190/14, ma può essere individuata una diversa copertura finanziaria attraverso la modulazione delle risorse previste all’art. 23 del medesimo decreto legge

